



Consiglio Regionale della Puglia

8^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE

**MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE.**



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La VI^a Commissione Consiliare in seduta congiunta con la I^a, ha esaminato, nella riunione del 1° luglio 1993, il D.D.L. "Misure urgenti per il finanziamento dell'attività di Formazione Professionale. Modifiche ed integrazione alla vigente legislazione regionale".

Il testo della legge interviene per regolamentare situazioni pregresse che sono rimaste, a causa della bocciatura del Piano 91/92, irrisolvibili. Una volta definita questa fase, si devono attivare tutte le iniziative, per avviare una riforma del sistema di formazione professionale, approvando norme organiche più rispondenti alle regole comunitarie e nazionali, e riconoscendo, con il trasferimento delle funzioni amministrative e di programmazione alle Province in base alla Legge 142/90, un ruolo determinante alla creazione di un nuovo sistema formativo regionale.

Con l'art.2 di questo provvedimento si è dovuta recuperare tutta l'attività dell'anno 1992 e dei primi sei mesi del 1993; con l'art.3 è previsto l'aggancio dell'anno formativo all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e per il 1993 è stabilito che il Piano si attuerà da luglio '93 al 30 aprile '94.

Seguono articoli che definiscono più puntualmente i doveri degli Enti gestori in riferimento alla presentazione dei rendiconti, per cui si prevedono tempi più contenuti, in modo da permettere un tempestivo riscontro da parte della Regione, utile ad attivare le procedure per incamerare le risorse finanziarie europee e nazionali in tempi rapidi.

Le Commissioni congiunte hanno esaminato l'art.9 con cui si introduceva nella legislazione regionale per il solo settore della Formazione Profes-

%



sionale la possibilità per gli Enti gestori convenzionati di ricorrere al contratto di cessioni di credito nella eventualità di ritardi nelle erogazioni delle risorse finanziarie assegnate con l'approvazione del Piano di Formazione Professionale.

La discussione ampia, che si è risolta, ha sottolineato le perplessità ed ha convinto l'assessore a ritirare l'art.9, rinviando ad altri provvedimenti più specificamente finanziari e comunque più complessivi la decisione o meno di ricorrere ad un tale strumento finanziario.

Anche sull'art.12 le Commissioni hanno soffermato la loro attenzione sottolineando l'opportunità di verificare^{che} il ricorso al contratto a termine, dopo l'adozione di un piano di utilizzo del personale iscritto nelle prime due sezioni dell'albo regionale degli operatori della Formazione Professionale, non produca formazione di precariato, non determini un aggravio di spese, che non operi con procedure dalle quali non sia possibile evincere le forme di reclutamento.

Pertanto, si rimanda al momento della discussione della legge in Consiglio l'opportunità di mantenere l'art.12.

La norma finanziaria stabilisce che il costo complessivo della Legge si attesta sui 109.191.971.260- e che alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla attuazione della stessa si provvede mediante imputazione della somma di f.94.554.141.750- quale residuo di stanziamento sui capitoli del Bilancio 1992 n.0961010 e n.0962010 e della somma di lire 14.637.829.510- sul capitolo n.0961015 del Bilancio 1993.

La Legge, così emendata, è stata approvata all'unanimità dalla VI[^] e I[^] Commissione, congiunte.

Il Presidente

Dott.ssa Isabella Massara



I E VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 9/68 del 1° luglio 1993

1. Le Commissioni I e VI hanno esaminato nella seduta congiunta del 1° luglio 1993 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 1993:

DISEGNO DI LEGGE "Misure urgenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale. Modifiche ed integrazione alla vigente legislazione regionale"

2. Dopo ampia discussione, le Commissioni I e VI esprimono, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole al provvedimento di cui all'allegato, nel testo così come modificato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Massafra, Tondo, Marzo, Minischetti, Tedesco,

contrario:

di astensione:

4. Le Commissioni I e VI hanno designato relatrice in Aula: Isabella MASSAFRA

RESPONSABILE VI COMMISSIONE
(Dott.ssa Annunziata JACOBELLIS)

PRESIDENTE VI COMMISSIONE
(Isabella MASSAFRA)

RESPONSABILE I COMMISSIONE F.F.
(Cesarina CLEMENTE)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Tonio TONDO)



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

1. Fino all'adozione della legge di riordino delle attività di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni Provinciali relative agli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994 vengono disciplinate dalla presente legge.

TESTO EMENDATO DALLA 1^a E DALLA 6^a COMMISSIONE

IN SEDUTA CONGIUNTA

Art. 1

1. i d e m

finanziari 1992, 1993 vengono.....



6

Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 2

1. La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori indicati nella deliberazione consiliare n. 56/91, con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale 90/91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Sono altresì riconosciute, sino alla medesima data del 30 giugno 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilito all'art. 3 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1. La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori convenzionati e delegati indicati..... i d e m

2. Sono altresì riconosciute, sino alla medesima data del 30 giugno 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati per il..... i d e m

7



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti Uffici dell'Assessorato alla Formazione Professionale.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo non sono soggette al controllo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 in quanto non hanno la valenza di criterio e modalità per la

concessione di contributi, bensì quella ricognitiva e consuntiva di spese effettivamente sostenute per attività effettivamente svolte.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3. La Regione riconosce le attività formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art.17 della L.R.17 ottobre 1978, n.54. Le relative spese sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed ammontanti a f.6.074.595.036- (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1991 e a f.6.587.858.250- (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dall'ufficio Riscontro e rendicontazione.

I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione.

4. La Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dello art.24 della Legge 21 dicembre 1978, n.845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art.17 della L.R. 17 ottobre 1978, n.54.

5. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'assessorato alla Formazione Professionale.

8



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 3

1. Per l'esercizio 1993 il piano di formazione professionale viene approvato dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno e ricomprende tutte le attività formative e le attività di aggiornamento del personale relative al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1993, salva la possibilità di prosecuzione nel semestre successivo.

2. Fermo restando quanto statuito nel comma 2 del precedente art. 2, le convenzioni di cui all'art. 13 della l.r. n. 54/78 vengono stipulate esclusivamente per regolare i rapporti tra Regione ed Enti di formazione professionale che non utilizzano personale inserito nell'Albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. n. 54/78, ovvero che non siano stati destinatari di attività formative negli anni precedenti.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 3

1. Il Piano di Formazione Professionale dell'esercizio finanziario 1993 comprende tutte le attività formative e le attività di aggiornamento del personale relative al periodo luglio-'93 aprile '94.

2. Il Consiglio regionale approva il Piano di Formazione Professionale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione della Regione.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3. Per i rimanenti Enti, sempre limitatamente all'esercizio 1993, in luogo delle convenzioni si procede all'accredito dei fondi risultanti dal piano nella misura del trenta per cento ad intervenuto inizio di attività, del cinquanta per cento entro il 30 novembre, mentre il saldo viene erogato dopo la verifica degli atti gestionali e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto. Tali Enti sono tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione al piano regionale e di contestuale impegno al rispetto di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale ed a consentire tutti i controlli disposti dalla Regione in base all'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

4. Entro il 30 novembre il Consiglio Regionale approva il piano di formazione professionale per le attività da svolgersi per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1994. Fino a diversa disposizione tale termine è valido anche per gli anni successivi.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3. Di norma le attività di formazione si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

soppresso



Consiglio Regionale della Puglia

8ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 4

1. Il secondo comma dell'art. 8 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, è sostituito dai seguenti:

"Il piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del piano, può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel piano stesso.

L'attività formativa potrà proseguire nel primo semestre dell'anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano."



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 4

1. i d e m

Il Consiglio regionale può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

i d e m



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell'art. 12 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, viene aggiunto il seguente:

"Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dell'importo complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell'attività formativa, previa stipula della convenzione."

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari per l'anno 1993 di cui al precedente art. 3.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art 5

I D E M



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 6

1. L'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, già sostituito dall'art. 1 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, è così nuovamente sostituito:

"1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

2. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell'ente l'interesse maturato sul conto da considerarsi esaustivo anche del degrado monetario.

3. Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla Formazione professionale a cui è trasmesso.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 6

1. **i d e m**

"1. Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare all'assessorato alla Formazione Professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

2. **i d e m**

anche della svalutazione monetaria.

3. Lo schema di rendicontazione è definito dall'assessorato alla Formazione Professionale.

3



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

4. La documentazione originale delle spese è trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio Riscontro e Rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di competenza. La Regione tramite lo stesso Ufficio Riscontro e Rendicontazione dispone i dovuti riscontri contabili presso l'Ente gestore, verificando la regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale."



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4. i d e m

Rendicontazione.....

Riscontro-Rendicontazione

5. i d e m

.....Riscontro-

14



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 7

1. A far tempo dal 1° gennaio 1995 le funzioni in materia di formazione professionale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono trasferite alle Amministrazioni Provinciali.

2. Fino a tale data la Giunta regionale favorisce e procede alla stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Provinciali finalizzati all'attuazione di procedure e di adempimenti tecnici tendenti a favorire il trasferimento medesimo.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 7

1. In attesa del trasferimento alle Amministrazioni Provinciali delle funzioni in materia di Formazione Professionale in adempimento a quanto previsto dall'art.14 della Legge 8/6/90, n.142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d'intesa con le stesse per l'attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dell'indicato trasferimento.

2. soppresso



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 8

1. Al secondo comma dell'art. 25 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 dopo la parola "formazione" vengono aggiunte le seguenti:

"e potrà demandarne l'attuazione agli Enti gestori convenzionati e delegati secondo le direttive impartite dalla Regione."



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 8

1. i d e m

"le attività indicate nel secondo comma possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando con convenzioni alle Università, ad Istituzioni Scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione".



16
Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art.9

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

"3. Sono riconosciute, altresì, le spese per contratti di cessione di crediti stipulati con Istituti Bancari, previa autorizzazione della Giunta regionale deliberata o sulla scorta di documentazione certificativa attestante l'ammontare di eventuali crediti progressi, ovvero dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del piano di formazione professionale, per le stesse finalità di cui al comma precedente. L'autorizzazione della Giunta regionale viene deliberata sulla base di stanziamento su capitolo di bilancio regionale appositamente istituito.

Oppure

.....sulla base dello stanziamento di bilancio relativo al capitolo di spesa derivante dall'applicazione della l.r. 26/88."



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 9

R I T I R A T O

±



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 10

1. Al comma terzo dell'art. 4 della l. r. 8 settembre 1988, n. 26, viene aggiunto il seguente:

"3bis. Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attività corsuali."

2. Il primo comma dell'art. 5 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, è così sostituito:

"Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente entro il più breve tempo possibile. A tal fine la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente."



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 10

9

1. i d e m

2. i d e m

"Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunità Europea. A tal fine la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente".

18



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 11

1. La Regione per la realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro si avvale della collaborazione delle Amministrazioni Provinciali.

2. A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell'Albo di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell'art. 1 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione, vengono utilizzati funzionalmente dalle Amministrazioni Provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.

3. Le modalità di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni Provinciali e gli Enti gestori interessati"



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 11 *lc*

1. La Regione per la realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni Provinciali.

2. i d e m

3. i d e m



61

Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 12

1. Il comma terzo dell'art. 6 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, già sostituito dal comma secondo dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:

"Esperate le procedure della mobilità con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere con contratto a termine il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attività formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attività amministrative se non impegnato in attività di insegnamento. Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nell'Albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54."

2. Il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5 è abrogato.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 1/2

11

I D E M

20



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 13

1. Per l'esame dei rendiconti di cui all'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26".



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. ~~13~~ 12

I D E M

7/12



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

ART. 14

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

si provvede:

- a) per quanto riguarda i piani annuali di formazione di cui all'art. 1, mediante imputazione sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale;
- b) per quanto riguarda l'onere relativo all'art. 10 valutato complessivamente in £. ...40.888.489.280.=.....
 - 1) per la somma di £. ...36.198.469.260.=..... relativa all'anno 1992, con imputazione:
 - per £.28.023.895.786, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/92, quale residuo di stanziamento sui capitoli n.0961010 e n.0962010 del bilancio 1992;
 - per £.8.174.773.494, sul capitolo n.0961015 del bilancio 1993;
 - 2) per la somma di £. 4.500.000.000.=....., relativa all'anno 1993, a carico del capitolo n.0961015 del bilancio 1993.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 14

13

Con. To. do

Norma finanziaria

Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla attuazione della presente legge, previsti in £.109.191.971.260-, si provvede mediante imputazione della somma di £.94.554.141.750- quale residuo di stanziamento sui capitoli del Bilancio 1992 n.0961010 e n.0962010 e della somma di £.14.637.829.510- sul Capitolo n.0961015 del Bilancio 1993.